

**Sentenza:** 10 marzo 2026, n. 57

**Materia:** tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali

**Oggetto:** articoli 34, comma 2, e 50 della legge della Regione Piemonte 8 luglio 2025, n. 9 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2025)

**Parametri invocati:**

*i)* in relazione all'articolo 34 (Applicazione del deflusso ecologico), comma 2, della legge Regione Piemonte n. 9/2025: articolo 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione, in relazione agli articoli 76, commi 1, 2, 3, 4 e 7; 95, commi 4 e 6; 121, comma 4; 144, comma 1, e alla Parte B dell'Allegato 4 alla Parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché all'articolo 12-*bis* del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici); articolo 117, primo comma, Cost., in relazione al principio di non deterioramento dei corsi d'acqua, di cui all'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

*ii)* in relazione all'articolo 50 (Modifiche all'allegato A della legge regionale 19/2009) della legge Regione Piemonte n. 9/2025: articoli 9 e 117, secondo comma, lettera *s*), Cost., in relazione agli articoli 134, comma 1, lettera *c*), 135, comma 1, 142, comma 1, lettera *f*), e 143, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), agli articoli 3 e 18 delle norme di attuazione del piano paesaggistico regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 3 ottobre 2017, n. 233-35836, nonché all'articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).

**Giudizio:** giudizio di legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Esito:**

1) dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 34, comma 2, della legge della Regione Piemonte 8 luglio 2025, n. 9 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2025);

2) dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 50 della legge reg. Piemonte n. 9 del 2025.

**Estensore nota:** Alice Simonetti

**Sintesi:**

La pronuncia in esame, che si riferisce a due articoli della legge annuale della Regione Piemonte di riordino dell'ordinamento regionale per l'anno 2025 (legge 8 luglio 2025, n. 9) presenta un duplice profilo di interesse per quanto concerne la materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha, infatti, impugnato in via principale, in primo luogo, l'articolo 34, comma 2, della citata l.r. n. 9/2025 (rubricato "Applicazione del deflusso ecologico") volto a disciplinare le modalità di calcolo "dinamico" dei corsi d'acqua regionali e, in secondo luogo, l'articolo 50 della medesima legge (rubricato "Modifiche all'allegato A della legge regionale 19/2009"), con cui il legislatore piemontese ha apportato delle modifiche

all'allegato A (Cartografie delle aree naturali protette regionali, delle aree contigue e delle zone naturali di salvaguardia) del testo unico regionale sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità.

In particolare, ad avviso del ricorrente, l'articolo 34, comma 2, della l.r. Piemonte n. 9/2025 – introducendo una nuova modalità di calcolo del “deflusso ecologico” dei corsi d'acqua, da intendersi come “portata minima” – consentirebbe di aumentare i prelievi sul singolo corso d'acqua e sarebbe pertanto lesiva della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, con conseguente violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione agli articoli 76, commi 1, 2, 3, 4 e 7; 95, commi 4 e 6; 121, comma 4; 144, comma 1, e alla Parte B dell'Allegato 4 alla Parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché all'articolo 12-bis del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici).

La stessa disposizione si porrebbe in contrasto, altresì, con l'articolo 117, primo comma, Cost., in relazione al principio di non deterioramento dei corsi d'acqua, di cui all'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

L'articolo 50 della l.r. 9/2025, invece, nel prevedere una nuova perimetrazione di due aree protette regionali (come individuate, rispettivamente, al punto 26 – Parco naturale del Monte Fenera – e al punto 90 – Area contigua della fascia fluviale del Po piemontese – dell'Allegato A alla l.r. n. 19/2009), comporterebbe la riduzione della tutela del paesaggio e la violazione del principio di co-pianificazione paesaggistica, ponendosi pertanto in contrasto con gli articoli 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione agli articoli 134, comma 1, lettera c), 135, comma 1, 142, comma 1, lettera f), e 143, comma 2, del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), agli articoli 3 e 18 delle norme di attuazione del piano paesaggistico regionale, approvato con d.c.r. 3 ottobre 2017, n. 233-35836, nonché all'articolo 22 della legge n. 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette).

La Regione Piemonte si è costituita in giudizio contestando tanto l'ammissibilità quanto la fondatezza delle questioni sollevate dalla difesa erariale.

Per quanto concerne le contestazioni riferite all'articolo 34, comma 2, della l.r. 9/2025, secondo la difesa regionale il ricorrente non avrebbe indicato quale norma statale interposta impedisca alla Regione di variare i criteri di definizione del deflusso minimo stabiliti dal piano tutela delle acque e dal regolamento regionale n. 14/2021 (al riguardo, è richiamata la sentenza della Corte n. 113 del 2024); inoltre, la questione sarebbe inammissibile anche per mancanza di lesività, dal momento che, in base all'articolo 34, comma 1, della medesima l.r. n. 9/2025, l'applicazione del deflusso ecologico è differita al 31 dicembre 2026.

Relativamente all'articolo 50 la difesa regionale sostiene, in buona sostanza, che spetti alle regioni la definizione dei confini delle aree di un parco naturale regionale, contestando sia l'assunto del ricorrente secondo cui la competenza regionale, una volta esercitata (e riconosciuta in sede di piano paesaggistico regionale, PPR), potrebbe esplicarsi solo mediante ampliamento delle aree protette e non in senso opposto, occorrendo, in tal caso, il previo assenso degli organi ministeriali, sia lo stesso obbligo di co-pianificazione, che – secondo la Regione – riguarderebbe la (sola) verifica di conformità al PPR dei piani d'area dei parchi di cui all'elenco contenuto nell'articolo 3, comma 7, delle stesse norme di attuazione del Piano, verifica che deve essere attuata congiuntamente tra il Ministero e la Regione.

Nel merito, la Corte – preso atto anche dell'opinione scritta presentata dall'Associazione italiana dei produttori idroelettrici (Assoidroelettrica) a titolo di *amicus curiae* e respinte le eccezioni di inammissibilità presentate dalla difesa regionale – ha ritenuto fondate nel merito entrambe le questioni.

Relativamente all'articolo 34, comma 2, della l.r. 9/2025, premessa un'ampia ricostruzione dell'evoluzione nel tempo della normativa statale in tema di risorse idriche, il

Giudice delle leggi ha ricordato come la stessa sia da ricondurre alla materia della “tutela dell’ambiente”, spettante alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost. (sentenza n. 117 del 2020).

In questo scenario, le disposizioni del d.lgs. 152/2006 invocate come parametri interposti rispondono a molteplici finalità che attengono direttamente alla protezione delle condizioni intrinseche dei corpi idrici e che mirano a garantire determinati livelli qualitativi e quantitativi delle acque (sentenze n. 117 del 2020, n. 153, n. 65 e n. 44 del 2019, n. 68 del 2018 e n. 229 del 2017). A tali finalità, ricorda la Corte (citando la sentenza n. 28 del 2013), è da ricondurre anche la “*garanzia del minimo deflusso vitale del corpo idrico, in quanto volta ad evitare l’esaurimento della fonte*”, da intendersi quindi riferita alla “conservazione” del bene acqua e non al mero utilizzo della stessa.

La sentenza ricorda, inoltre, come l’ambiente si qualifichi come una materia “trasversale”, in grado di coinvolgere anche competenze del legislatore regionale che – tuttavia – può legittimamente esercitarle solo se elevano lo standard di protezione previsto dalla legislazione nazionale, che funge da limite minimo di salvaguardia dell’ambiente.

Nel caso in esame, invece, secondo la Corte l’intervento normativo regionale – “*oltre a non essere preceduto da un’adeguata istruttoria, né sorretto da alcun parametro tecnico-scientifico*” – avrebbe determinato una riduzione unilaterale dell’applicazione del deflusso ecologico modificando in senso peggiorativo lo standard ambientale posto dalla disciplina statale, poiché incide sull’equilibrio del bilancio idrico, consentendo l’aumento dei prelievi sui corsi d’acqua (per di più in situazioni già caratterizzate da “*ricorrenti deficit idrici stagionali*”).

L’articolo 34, comma 2, della legge reg. Piemonte n. 972025 risulta quindi in contrasto con profili essenziali della legislazione statale ed europea, quali il principio di non deterioramento della qualità delle acque, la necessaria conformità dei piani regionali al piano di bacino, l’indispensabile contributo, per la determinazione del giusto deflusso ecologico, di enti ad alta specializzazione tecnico-scientifica, con conseguente violazione sia del primo comma sia del secondo comma, lettera s), della Costituzione.

Analizzando le censure riferite all’articolo 50 della l.r. 9/2025, la Corte ha dapprima ricordato come i principi fondamentali per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette sono dettati dalla legge n. 394/1991, la quale attribuisce sì alle Regioni la competenza per l’istituzione e la classificazione dei parchi e delle riserve naturali di interesse regionale e locale (articolo 2, comma 8, e articolo 22, comma 3), ma prescrivendo che le successive modifiche di perimetro – sia in sede di adozione o modifica del piano del parco, sia con legge regionale – avvengano nel rispetto del procedimento regolato dall’articolo 22 della medesima legge, compresa l’interlocuzione con le autonomie locali (sentenze n. 235, n. 221 e n. 115 del 2022, n. 276 e n. 134 del 2020).

Successivamente la Corte ha sottolineato la dirimente rilevanza, in *subiecta materia*, dei piani paesaggistici regionali (che la Regione Piemonte ha approvato con d.c.r. n. 233-35836 del 2017 previo accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali) e, in particolare, dell’obbligo di elaborazione congiunta del piano, quale “*principio inderogabile della legislazione statale, che, a sua volta, è un riflesso della necessaria impronta unitaria della pianificazione paesaggistica e mira a garantire, attraverso la partecipazione degli organi ministeriali ai procedimenti in materia, l’effettiva ed uniforme tutela dell’ambiente (ancora sentenze n. 6 del 2023 e n. 240 del 2020)*”.

Premessa tale funzione – anche ricognitiva – del piano paesaggistico, nell’ambito di tale documento le aree di cui all’articolo 142, comma 1, lettera f) del d.lgs. 42/2004, ossia quelle protette *ope legis*, tra cui i parchi naturali e le riserve regionali, sono oggetto di “ricognizione”, nel senso che esse costituiscono un dato di fatto da cui la pianificazione paesaggistica non può prescindere (sentenza n. 115 del 2023); il successivo articolo 140, comma 2, prevede altresì la necessaria trasfusione nel piano della disciplina contenuta nei singoli provvedimenti di vincolo,

con conseguente *“irrevocabilità della disciplina contenuta in questi ultimi» (sentenze n. 115 del 2023 e n. 135 del 2022)”*.

Ciò premesso, nel caso di specie, per effetto della revisione in senso riduttivo delle due aree regionali protette, una parte dei territori, prima ricompresi nell’ambito delle previsioni del piano, è stata unilateralmente sottratta alla tutela paesaggistica, imposta sulle medesime aree dall’articolo 142, comma 1, lettera f), cod. beni culturali, mentre avrebbe dovuto essere eventualmente valutata all’interno della co-pianificazione paesaggistica, di cui agli articoli 135 e 143, comma 2.

La regione, infatti, in tale contesto *“opera sul piano procedimentale per addizione, e mai per sottrazione, nel senso che la competenza regionale può essere spesa al solo fine di arricchire il catalogo dei beni paesaggistici, in virtù della conoscenza che ne abbia l’autorità più vicina al territorio ove essi sorgono, e non già di alleggerirlo in forza di considerazioni confliggenti con quelle assunte dallo Stato”* (sentenza n. 164 del 2021).

La Corte costituzionale ha, pertanto, dichiarato l’illegittimità sia dell’articolo 34, comma 2, sia dell’articolo 50 della legge della Regione Piemonte n. 9/2025.